

AVVISO DI VENDITA

Procedura esecutiva immobiliare n. 42/2024 R. G. E.I.

Il Professionista Delegato Avv. Anna Figliano con studio in S.Onofrio (VV) Largo Basiliano, 13, telefono 0963-269488, fax 0963-269488, cellulare 338-8314702, e-mail studiolegalefigliano@libero.it; pec anna.figliano@avvocativibo.legalmail.it, nella procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe;

-visto il provvedimento di delega delle operazioni di vendita del compendio pignorato emesso, ex art. 591 *bis* c.p.c., dal Giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Vibo Valentia Dott.ssa Giulia OREFICE in data 19.2.2025;

-visto il provvedimento del 21.4.2026 con cui il G.E. ha disposto procedersi ad ulteriori quattro tentativi di vendita al medesimo prezzo per i lotti nn. 1 e 2, autorizzando il professionista delegato a ridurre il prezzo relativamente al solo lotto n. 3 al secondo e quarto tentativo del 20%, in caso di esito negativo del tentativo precedente;

- ritenuto necessario fissare un nuovo tentativo di vendita dei lotti nn. 1, 2 allo stesso prezzo dell'ultimo tentativo di vendita andato deserto e del lotto n. 3 al prezzo ridotto del 20% rispetto al tentativo precedente;

- ritenuto altresì, che nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dall'art. 591 I comma c.p.c. ai fini della fissazione della vendita con incanto del bene pignorato;

- visti gli artt. 569 e segg. c.p.c.

AVVISA

che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la **vendita senza incanto** dei seguenti beni immobili:

LOTTO N.1

Piena proprietà di un immobile sito nel Comune San Calogero(Vv) censito al catasto fabbricati, al foglio 5, particella n.1469, sub. 2, categoria C1, negozi e botteghe, classe 2, consistenza 45 mq. superficie catastale totale 61 mq. rendita euro 453,19, piano terra, indirizzo Viale della Musica, snc.

Prezzo base d'asta euro 18.919,17 oltre Iva se dovuta

Offerta minima euro 14.189,38 oltre Iva se dovuta

Cauzione - 10% del prezzo proposto

LOTTO N.2

Piena proprietà di un immobile sito nel Comune San Calogero(Vv) censito al catasto fabbricati, al foglio 5, particella n.1469, sub. 3, categoria C1, negozi e botteghe, classe 2, consistenza 33 mq. superficie catastale totale 49 mq. rendita euro 332,34, piano terra, indirizzo Viale della Musica, snc.

Prezzo base d'asta euro 12.757,50 oltre Iva se dovuta

Offerta minima euro 9.568,12 oltre Iva se dovuta

Caucione - 10% del prezzo proposto

LOTTO N.3

Piena proprietà di un immobile sito nel Comune San Calogero(Vv) censito al catasto fabbricati, al foglio 5, particella n.1469, sub. 4, categoria A/3 abitazione di tipo economico, piano terra e piano primo, consistenza 9,5 vani, superficie catastale totale 240 mq. escluse aree scoperte 240 mq., rendita euro 407,23, indirizzo Viale della Musica, snc.

Prezzo base d'asta euro 59.503,82 oltre Iva se dovuta

Offerta minima euro 44.627,87 oltre Iva se dovuta

Caucione - 10% del prezzo proposto

Nella consulenza tecnica il Ctu evidenzia che il responsabile dell'ufficio tecnico, in merito agli immobili della procedura esecutiva immobiliare 42.2024, ha rilasciato attestazione nella quale viene esplicitato: *"bene immobile edificato ante 1940, come si evince dalle attestazioni fatte dal proprietario e dal tecnico che ha redatto il cambio di destinazione d'uso senza opere e agibilità, nell'atto notarile d'acquisto, il bene immobile viene riportato risalente ante 1 settembre 1967"*.

Il Ctu rileva che il Comune di San Calogero ha redatto un "Attestazione" consegnatale in data 11.12.2024, protocollo n. 6779, avente per oggetto gli immobili della procedura esecutiva n.42.2024, evidenziando che non vi sono titoli autorizzativi né progetti depositati presso l'ufficio tecnico-urbanistica del Comune di San Calogero.

Nella consulenza tecnica d'ufficio emerge che negli archivi comunali e nei registri dei titoli edilizi sono presenti relativamente agli immobili oggetto di vendita gli atti di seguito elencati:

- **Scia** (segnalazione certificata di inizio attività) per cambio di destinazione d'uso prot.1500 del 01.03.2012 da magazzino a negozio senza opere;

- **Certificato di agibilità** rilasciato in data 27.04.2012 dal responsabile protempore dell'area servizi al territorio per i locali posti al piano terra del succitato fabbricato da adibire a negozio ed identificato al foglio di mappa n.5, particella 1469, sub.2.

Il ctu rileva che dagli atti richiamati risulta che nella relazione tecnica allegata alla succitata Scia, il progettista ha attestato che l'immobile in oggetto è stato edificato in data anteriore al 1942.

Il Ctu evidenzia che nel titolo di acquisto dell'immobile da parte del debitore esecutato viene dichiarato che il fabbricato è stato edificato in data anteriore al primo settembre 1967.

Il Ctu evidenzia, inoltre, che nell'attestazione rilasciata dal Comune di San Calogero, non risulta che siano stati rilasciati dal Comune di San Calogero titoli edilizi per l'edificazione dello stesso immobile e che non risulta siano state adottate ordinanze per repressioni di abusi edilizi. In fase di sopralluogo il Ctu ha rilevato che trattasi di un fabbricato di forma trapezoidale con struttura in muratura mista, cordoli di calcestruzzo di collegamento cm 30 x 50, solai in legno e cemento dello spessore di circa cm.20. I muri portanti, al piano terra hanno uno spessore di cm.60 circa, con tramezzature interne, dello spessore di cm.12 circa. Lo stile delle travi ricorda l'architettura del "littorio", l'altezza di 3,45. Le caratteristiche, afferma il Ctu, probabilmente confermano la stima della sua edificazione negli anni 1940 circa.

I confini del Lotto n. 1 sono, nel prospetto anteriore con pubblica via, viale della Musica, senza snc. Nel prospetto laterale sinistro confina con il terrapieno della corte, nel prospetto posteriore con cunicolo della corte interna, il prospetto laterale destro con il sub 3. della particella n.1469. L'immobile per due lati è cieco, si trova al piano terra, l'accesso avviene dalla pubblica via ed è illuminato da una bucatina (finestra) prospiciente la pubblica via.

I confini del Lotto n. 2 sono, nel prospetto anteriore con pubblica via, viale della Musica, senza snc., nel prospetto laterale sinistro confina con il sub. 2, nel prospetto posteriore con cunicolo della corte interna, il prospetto laterale destro con porzione dell'appartamento identificato dal sub. 4 della particella n.1469. L'immobile si trova al piano terra, l'accesso avviene dalla pubblica via, viale della Musica senza snc.

Il confini del Lotto n. 3 sono al **piano terra**: nel prospetto anteriore con pubblica via, viale della Musica, dove è ubicata una finestra. Nel prospetto laterale sinistro confina con il sub. 3, nel prospetto posteriore con cunicolo della corte interna dove sono ubicate due finestre, il prospetto laterale destro con proprietà condominiale. Al **piano primo**, il prospetto anteriore dell'unità immobiliare confina con la pubblica via, viale della Musica, dove sono ubicati due balconi e due finestre. Il prospetto posteriore confina con la corte interna, con particelle n.1468, n.1705 e n.89 di proprietà di terzi. Il prospetto laterale sinistro con porzione della corte interna, dove sono ubicate due finestre, il prospetto laterale destro con l'androne del portone

condominiale e altra proprietà.

L'immobile individuato dal sub. 4 si compone di un piano terra e del piano primo con pertinenza posta all'interno della corte ubicata posteriormente.

L'accesso al piano terra e al piano primo del sub. 4 avviene dall'androne condominiale posto sulla pubblica via, viale della Musica snc. Il piano terra è suddiviso in due vani comunicanti e un bagno. Nel prospetto posteriore del piano primo sono ubicate finestre e porta per accesso alla corte di pertinenza L'unità immobiliare identificata dalla particella n.1469, censita al foglio 5, sub. n. 4, ha una pertinenza, deposito ubicato, nella corte interna, l'accesso avviene mediante gradini dal piano primo, altro accesso da via Giulio Cesare, senza numero civico, (strada cieca).

Il Ctu deduce che l'edificio è stato realizzato in due periodi diversi, l'ampliamento è visibile anche dal fatto che una parte del tetto dell'immobile è coperto con tegole e una parte è piana, è stata ricavata una terrazza, il cui accesso avviene da scala posta nel prospetto posteriore.

Il lotto n. 1 individuato alla particella n.1469, sub.2, piano terra categoria C/1, è un magazzino dove il debitore ha dichiarato di svolgere un tempo un'attività commerciale (tipo cartoleria) e di utilizzarlo oggi come deposito. L'immobile ha forma trapezoidale, con accesso da pubblica via, Viale della Musica, snc, con una finestra posta sul prospetto anteriore. Ha un piccolo ripostiglio e un bagno, pavimentato con graniglia, le porte sono in legno. L'altezza dell'immobile è di ml.3,45 circa. L'immobile per due lati è cieco. Il Ctu rileva che l'immobile è stato edificato anteriormente al primo settembre 1967. La planimetria rilevata dal Ctu corrisponde a quella catastale.

Il lotto n. 2 individuato alla particella n.1469, sub. 3, piano terra categoria C/1, è un magazzino attualmente utilizzato come deposito dal debitore esecutato per come da lui dichiarato. L'immobile ha forma rettangolare, suddiviso in due vani comunicanti, con accesso da pubblica via, Viale della Musica, snc., con finestre poste sul prospetto posteriore, confinanti con il cunicolo della corte posteriore. Ha un piccolo bagno, pavimentato con graniglia, le porte sono in legno. Sono presenti alcune scaffalature e pedane di legno con della merce chiusa in scatole. L'altezza dell'immobile è di ml.3,45 circa. Il Ctu rileva che l'immobile è stato edificato anteriormente al primo settembre 1967. La planimetria rilevata dal Ctu corrisponde a quella catastale.

Il Lotto n. 3 individuato alla particella n.1469, sub. 4 è costituito dal piano terra e dal piano primo, categoria A/3. L'unità immobiliare sub. 4, censita come categoria A/3, si compone di una porzione posta al piano terra e di tutto il piano primo. Annesso all'appartamento vi è un deposito ubicato nella corte di pertinenza posteriore. Il Ctu rileva che dai prospetti è visibile l'ampliamento dell'immobile. La parte più antica ha il tetto di copertura realizzato con tegole mentre l'ampliamento ha il tetto piano, dove è realizzata una terrazza, si accede da una scala

esterna posta nel prospetto posteriore del piano primo. L'appartamento identificato dal sub.4, ubicato al piano terra, ha forma quasi rettangolare con il bagno situato nella parte posteriore, si accede dal portone ingresso condominiale. I vani sono illuminati da una finestra prospiciente la pubblica via, Viale della Musica, snc e nella parte posteriore, sono posizionate due finestre. Le porte interne sono in legno, pavimentato in graniglia. In questi due vani, trovano posto delle scaffalature, pedane in legno e merce chiusa in scatole, viene utilizzato come locale deposito dal debitore esecutato. L'appartamento identificato dal sub.4, posto al piano primo, occupa tutto il piano, si accede dall' atrio mediante scala condominiale. La forma è trapezoidale, un lungo corridoio disimpegna i sei vani più due bagni, suddivisi tre vani a destra e tre vani a sinistra con il corridoio centrale. I bagni con sanitari e doccia, sono rivestiti e pavimentati con piastrelle di ceramica. I vani dell'appartamento sono pavimentati con mattonelle di graniglia. Da un vano dell'immobile posto al piano primo è ubicata, la porta esterna che conduce nella corte pertinenziale. Nel vano di sottoscala è ubicato un ripostiglio. Posizionato all'uscita della porta è ubicato un pianerottolo dove trova posto la scala che conduce sulla terrazza. Le porte interne sono in legno come anche gli infissi, non sono in buone condizioni, non è presente l'impianto termico. Il debitore esecutato non ha fornito al Ctu alcuna documentazione o certificazione riferita all'impianto elettrico. Nei vani dell'appartamento vi sono attrezzi e macchinari per il lavoro di grafico. Il debitore esecutato ha dichiarato di utilizzarlo attualmente come deposito. I vani sono ben illuminati da finestre e balconi come anche il corridoio.

L'altezza dell'immobile è di ml. 3,50 circa

Fa parte del sub.4 anche il locale deposito ubicato nella corte interna di pertinenza con altezza di ml. 2,45 circa, il tetto è a capanna con tegole, con due accessi, uno interno dalla corte mediante gradini realizzati in mattoni, in pessime condizioni come lo spiazzo antistante. L'apertura del deposito avviene tramite due porte metalliche, una di ferro dalla corte interna e una serranda da via Giulio Cesare snc. La struttura del deposito all'interno contiene materiali vari e attrezzi. Realizzato in mattoni, versa in condizioni degradate.

La corte interna del sub.4 è assimilabile a giardino per la presenza di alcuni alberi di agrumi, versa in condizioni di degrado, non viene effettuata la manutenzione, ha una superficie di circa 150 mq. che costituisce l'area di pertinenza dell'immobile. Essa è un bene comune non censibile (B.C.N.C.), appartenente a tutto l'immobile, di cui rappresenta una pertinenza (o corte dello stesso). Non ha, pertanto, un'autonoma rendita catastale. Non avendo una rendita, non produce reddito, la sua vendita autonomamente non è consentita, la sua funzione è di essere utilizzata per la fruizione del bene a cui essa appartiene come pertinenza. Il Ctu specifica che la corte interna, confina con terreno, censito al foglio di mappa n.5, identificato dalla particella 1468, seminativo di prima classe, are 2,40, reddito dominicale euro 1,12, reddito agrario euro

0,43. Questo terreno non recintato, confina con la corte interna del sub 4 della particella 1469, risulta essere di proprietà del debitore esecutato ma non è oggetto di vendita.

Il Ctu precisa che per questo immobile il Comune di San Calogero ha rilasciato in data 09.10.2008, certificato di destinazione urbanistica n. 5446, redatto ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 06/06/2001, n.380. Nella certificazione si riporta che "l'area di cui fa parte il terreno sito in agro di San Calogero(Vv), distinto al Catasto al foglio di mappa 5 con particella n.1468 (ex 853) nel vigente strumento urbanistico comunale P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.587 del 17 24.06.1991, ha la seguente destinazione urbanistica con le seguenti prescrizioni: è considerata come zona "B1" zona residenziale di completamento e ricade all'interno della tavola n.6 del P.R.G. delimitata ha tinta indelebile e tale area sia considerata satura e pertanto nelle aree libere è vietata ogni e qualsiasi ulteriore edificazione; in essa sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia e ricostruzione nel rispetto dei volumi esistenti." Terreno non sottoposto a vincolo ai sensi della legge 29.10.1993 n.428. Detto certificato di destinazione urbanistica è parte dell'allegato "B" Raccolta n.20329 dell'atto notarile di acquisto.

Il Ctu rileva che l'immobile è stato edificato anteriormente al primo settembre 1967. La planimetria rilevata dal Ctu corrisponde a quella catastale.

Il C.t.u., pur avendo fatto accurate indagini, dichiara di non essere venuta a conoscenza di eventuali vincoli storici, culturali o archeologici, oneri, altri pesi, limitazioni e spese condominiali. Le unità immobiliari suindicate, ubicate nel centro storico, poco distante dal Comune, ben collegati sia con i servizi e con la rete infrastrutturale, non ricadono in area sottoposta ad alcun vincolo. Eseguite accurate indagini, il Ctu non è venuta a conoscenza di eventuali altri pesi o limitazioni d'uso. Dichiara che non risultano oneri e vincoli di natura condominiale, né diritti demaniali o usi civici e che gli immobili oggetto di vendita non hanno vincoli artistici e storici.

Il Ctu rileva che l'immobile da quanto si evince non è stato oggetto di ristrutturazioni pesanti, ma è stato oggetto di un frazionamento e un cambio di destinazione d'uso, effettuata dal debitore esecutato per gli immobili posti al piano terra e di categoria C1. L'immobile è stato dichiarato nell'atto notarile di vendita al debitore esecutato dal venditore/proprietario che esso è realizzato in data antecedente al 01.09.1967. Dopo un'attenta analisi il Ctu rileva che, a vista della struttura, la sua edificazione è antecedente al 1940 o molto probabilmente la costruzione è più antica, potrebbe ricondursi al Regio Decreto n.1265 del 27 luglio del 1934 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" che disciplinava la natura dell'abitabilità delle abitazioni. Nel Regio Decreto n. 1265/1934 non vigeva l'obbligo all'ottenimento della licenza edilizia sia per le nuove costruzioni che per le modifiche su di esse relative di rilevanza importante e ciò se i

medesimi fossero situati all'interno del centro abitato e nelle zone di espansione di piani regolatori generali. Nell'anno 1939 il Catasto fu riformato, fu denominato Nuovo Catasto Edilizio Urbano, agli immobili esistenti venne associata la planimetria catastale prima non prevista. La planimetria catastale degli immobili è conforme allo stato di fatto.

A seguito dei sopralluoghi effettuati, il Ctu ha constatato che le planimetrie catastali depositate presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano sono conformi allo stato di fatto e corrispondenti alle planimetrie depositate.

In riferimento al collaudo degli impianti ai sensi della legge n.46 del 05.03.1990 e smi il debitore esecutato non ha fornito dichiarazione e documentazione al Ctu. Nell'immobile non vi è impianto di riscaldamento. Il Ctu conclude che gli immobili evidentemente non detengono la certificazione energetica, non è stata consegnata la copia della certificazione energetica, non è stata consegnata la copia della documentazione in tema di installazione impianti elettrici all'interno degli edifici, non è agli atti tale documentazione.

Il c.t.u. provvederà alla redazione della Certificazione Energetica "APE" in caso di vendita.

Il debitore esecutato ha dichiarato che non vi è condominio, Non è stato possibile reperire informazioni in merito alle spese straordinarie o spese non pagate. Il c.t.u. non è venuto a conoscenza di spese fisse di gestione o di eventuali manutenzioni trattandosi di unità immobiliari semplici costituite dalla tipologia edilizia della linea con schema compositivo, di due unità abitative, con pochi spazi comuni.

Il Ctu rileva che, considerata la tipologia dei beni e la condizione manutentiva discreta, non si effettuano quantificazioni di costi per lo smaltimento.

La valutazione è stata fatta dal Ctu sulla base del mantenimento della destinazione d'uso attuale, poiché i beni sono destinati esclusivamente ad abitazione-residenza e commercio. Gli immobili a parere del Ctu possono essere venduti in singoli lotti poiché la conformazione fisica-planimetrica delinea i beni nei confini.

Il Ctu afferma nella consulenza che i beni individuati dai negozi posti al piano terra e dall'abitazione costituita da piano terra e piano primo molto probabilmente non hanno recepito contributi regionali o comunitari.

I beni di cui sopra risultano meglio descritti nella **relazione di stima** a firma **dall'Arch. Maria Concetta GRECO** che deve essere consultata dall'acquirente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri, pesi nonché difformità edilizie ed urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.

La relazione è consultabile presso lo studio del professionista delegato (ovvero presso la *Cancelleria delle Esecuzioni Civili Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia*), dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente, sui siti internet www.tribunale.vibovalentia.giustizia.it e www.asteanunci.it, nonché sul **Portale delle Vendite Pubbliche** di cui si dirà meglio appresso.

Presso lo studio del professionista delegato, la consultazione *de qua* potrà avvenire a partire dai 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto.

In tale luogo, i soli creditori potranno, altresì, consultare l'intero fascicolo della procedura esecutiva immobiliare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

Data esame offerte: 13.10.2026 ore 11.00

Termine presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'esame delle offerte, siano esse in formato digitale o in formato analogico. L'offerta è inefficace se perviene oltre tale termine.

Luogo presentazione offerte: in caso di offerta con modalità analogica, l'offerente deve presentare, presso lo studio del professionista delegato sito in S. Onofrio, Largo Basiliano 13 la propria domanda di partecipazione e ciò con le modalità di cui si dirà meglio appresso.

Luogo esame offerte: Sala D'Aste Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl, autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia via Corso Umberto I n. 160 (Palazzo Stagno- D'Alcontres) piano terra rialzato.

Assistenza a cura del GESTORE : Contact center dedicato attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 mediante i seguenti mezzi di contatto:

- Sede di Venezia –Mestre : Tel. 041.5369911, Fax 041.5361293;
- Sede di Palermo : Tel . 091.7308290, Fax 091.6261372;
- Email : venditetelematiche@edicomsrl.it;
- Chat online disponibile sui portali: www.garavirtuale.it, www.astemobili.it, www.doauction.com

AVVERTENZE GENERALE

Si avvisa che:

la validità e l'efficacia dell'offerta d'acquisto è regolata dal codice di procedura civile^{1 23}.

¹ Art. 571 c.p.c. - Offerte di acquisto (1)

[I]. Ognuno, tranne il debitore [323 l. 378 l. 1471 c.c.], è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

[II]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione [119; 86 att.], con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto (2).

[III]. L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1) (3);

2) il giudice ordini l'incanto;

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

[IV]. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1 3 lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I] Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni, [II]. L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».

(2) Le parole «di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza» sono state sostituite alle parole «al prezzo determinato a norma dell'articolo 568» dall'art. 13, comma 1 lett. q) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23 comma 9 la presente disposizione si applica «anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del [suddetto] decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita».

(3) L'art. 19 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha abrogato il numero 1) del terzo comma che recitava: «1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573».

² Art. 572 c.p.c. - Deliberazione sull'offerta

[I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti [485] e i creditori iscritti non intervenuti [498].

[II]. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta (2).

[III]. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 (3).

[IV]. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1 3 lett. p) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. [II]. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. [III]. Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto. [IV]. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577».

(2) L'art. 13, comma 1, lett. r), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il presente comma. Il testo recitava: «Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta».

(3) L'art. 13, comma 1, lett. r), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il presente comma. Il testo recitava: «Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569». Il comma era già stato modificato, in sede di conversione, dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, che si applicava ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo recitava: «Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569».

³ Art. 573 c.p.c. - Gara tra gli offerenti (1).

[I]. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta (2).

[II]. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione (3).

[III]. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa (4).

[IV]. Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 (5).

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I]. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta. [II]. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

(2) L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha inserito, dopo la parola "invita", le parole "in ogni caso", per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

(3) L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito il comma, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo. Il testo precedente recitava: «Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

(4) Comma inserito dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

(5) Comma inserito dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

- la vendita del bene avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si trova, così come identificato, descritto e valutato dall'esperto nella relazione tecnica, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventualmente esistenti e quote condominiali relative.
- la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
- la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità e/o difformità della cosa venduta nonché oneri di qualsiasi genere (ivi inclusi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore) per qualunque motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.
- gli interessati potranno esaminare l'immobile posto in vendita facendone richiesta al custode giudiziario Avv. Anna Figliano con studio sito in S. Onofrio, Largo Basiliano n. 13 telefono 0963269488, fax 0963269488, cellulare 3388314702 e-mail studiolegalefigliano@libero.it, pec: anna.figliano@avvocativibo.legalmail.it, che provvederà ad accompagnare gli interessati medesimi presso l'immobile suddetto. Le richieste di visita dell'immobile dovranno essere trasmesse tramite il **Portale delle Vendite Pubbliche** di cui si dirà meglio appresso e la visita si svolgerà entro i successivi 15 giorni.
- Che il compendio pignorato sarà posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia di stima in atti che deve intendersi per intero richiamata e trascritta nell'ordinanza di vendita;
- Che le offerte in aumento non potranno essere inferiori all'importo all'uopo fissato dal professionista; comunque il rilancio minimo sarà fissato secondo i criteri di legge;

È possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. *protocollo ABI* per la concessione di mutui agli aggiudicatari. È possibile conseguire, presso lo studio del professionista delegato (ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia) o presso il sito ABI, l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Vibo Valentia: si invitano gli offerenti a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarà disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso lo studio del professionista delegato (ovvero

presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili Immobiliari del Tribunale di Vibo Valentia) o presso il sito ABI.

Il termine di versamento del saldo del prezzo nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita come quantificati dal professionista delegato è di **120 giorni dalla data di aggiudicazione**, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. **4332604** intestato alla procedura in epigrafe e vincolato all'ordine del Giudice, acceso presso la Banca Popolare Emilia Romagna (BPER Banca), Filiale di Vibo Valentia, **IBAN IT34R0538742830000004332604** ovvero a mezzo assegno circolare intestato al Tribunale di Vibo Valentia, Proc. Es. 42/2024. Il delegato curerà il successivo deposito sul medesimo conto corrente.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Vibo Valentia – Proc. n. 42/2024 RGEI.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. ,nel decreto di trasferimento il Giudice dell'Esecuzione inserirà la seguente dizione” rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del Rep..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Direttore dell'Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione. Qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al bonifico suddetto sarà sostituito, ai sensi dell'art. 41, comma IV, del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo, entro lo stesso termine di **120 giorni dalla data della vendita**, con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato. In tal caso, l'aggiudicatario consegnerà al professionista delegato la quietanza di pagamento emessa

dal creditore fondiario al quale è stata versata la somma.

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ex art. 587 c.p.c. e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

Solo all'esito degli adempimenti succitati ed altresì della produzione di aggiornati certificati sia catastali che relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene, nonché del pagamento delle spese di trasferimento come sotto indicate, verrà emesso il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c..

In nessun caso, sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che risulti offerente e al favore del quale sia stata pronunciata l'aggiudicazione.

Le spese di trasferimento del bene sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere versate al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura pari al 20% di quest'ultimo.

Ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura che gli verrà comunicata dal professionista delegato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, atteso che quanto pagato verrà imputato prima alle spese e poi in conto prezzo di aggiudicazione.

Sull'aggiudicatario gravano, in particolare, l'imposta di registro, l'imposta sul valore aggiunto ove dovuta, le imposte ipotecarie e catastali, ed altresì il **50%** del compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene (oltre rimborso forfettario ed oneri, fiscali e previdenziali), come liquidato dal G. E..

In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, è a carico dell'aggiudicatario il pagamento delle somme necessarie per la sanatoria degli eventuali abusi e, quindi, di quelle somme dovute a titolo di oblazione, canoni concessori, *etc.*

I costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene acquistato sono a carico della procedura.

Qualora l'immobile e/o gli immobili aggiudicati siano occupati dal debitore o da terzi, la liberazione sarà effettuata a cura del custode giudiziario.

Al decreto di trasferimento dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, se previsto dalla legge, nonché dichiarazione scritta resa dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 585, ultimo comma c.p.c. e art. 22 D.Lgs. n. 231/2007.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni di vendita sono regolate come segue:

VENDITA SINCRONA MISTA

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeutica e correlata avverranno nelle forme della

vendita sincrona mista di cui all'art. 22 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32.

Pertanto, le offerte di acquisto potranno essere presentate sia in via telematica e sia su supporto analogico, ossia in forma cartacea.

Il **gestore della vendita telematica**, autorizzato dal G. E. con provvedimento del 08.01.2020, è la società **Edicom Finance srl**, corrente in Padova Via Piazzetta Amleto Sartori n.18, p. iva 05091140961, iscritto nel registro di cui all'art. 3 del succitato D.M. 26 febbraio 2015 n. 32 con il sito internet www.garavirtuale.it – PDG d'iscrizione n. 3 del 04.08.2017 con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.M. 32/2015.

Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta su supporto analogico, partecipano comparendo innanzi al professionista delegato, entrambe le modalità predette si svolgeranno nel giorno e nell'ora indicati nel presente avviso presso la sala d'asta allestita dal gestore della vendita autorizzato dal GE, nel luogo come sopra indicato.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE OFFERTE

A norma dell'art. 571 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente od a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, III comma, c.p.c..

Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti.

Nell'ipotesi di cui al predetto art. 579, III comma, c.p.c., il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma I, c.p.c..

MODALITÀ E TERMINI DI PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE

La cauzione, pari, come detto, al 10% del prezzo proposto, qualora l'offerta sia presentata con modalità telematica, deve essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente del gestore, acceso presso la Banca SELLA, **IBAN IT02A0326812000052914015770**.

Tale bonifico deve perfezionarsi **non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto** e, per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico stesso dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura **cauzione**, senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Se l'offerta è presentata in forma cartacea, la cauzione può essere versata, oltre che nella modalità

su descritta, tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva, inserito nella busta contenente l'offerta, che dovrà essere consegnata nel termine indicato sempre allo stesso professionista delegato o un suo referente nel luogo sopra indicato per la presentazione delle offerte.

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'OFFERTA

Indipendentemente dalla modalità di relativa presentazione, a norma dell'art. 571 c.p.c., l'offerta è irrevocabile salvo che il Giudice ordini l'incanto ovvero siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.

L'offerta non è efficace:

- se perviene oltre il termine stabilito.
- se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso.
- se l'offerente non presta cauzione, con le modalità succitate, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

OFFERTA CON MODALITÀ TELEMATICA

Per partecipare ad una vendita telematica è necessario presentare l'offerta con modalità telematiche, accedendo al **Portale delle Vendite Pubbliche** che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi <https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>.

Il **Portale delle Vendite Pubbliche** è un'area pubblica del portale del Ministero della Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca.

A tal fine, due sono le modalità previste:

1. utilizzo di una casella PEC identificativa (PEC – ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto in un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell'art. 12 del Regolamento n. 32/2015. La PEC – ID è una particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 65, comma 1, lettera *c – bis* del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82 *Codice dell'Amministrazione Digitale*). La PEC – ID prevede che il titolare della casella di posta abbia ricevuto le credenziali per l'accesso

al servizio previa identificazione da parte del gestore, anche per via telematica, secondo modalità definite con Regole Tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale (che rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.9.2012) e ciò sia attestato dal gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato in conformità a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento citato.

2. utilizzo di una qualsiasi casella PEC, anche non identificativa ed anche appartenente ad un soggetto diverso da chi intende presentare la domanda, purché in tal caso l'offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

La persona fisica che compila l'offerta nel sistema è definita **presentatore**, può coincidere o meno con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l'offerta per lo stesso lotto) ed è il soggetto che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella PEC identificativa (PEC – ID).

Nel caso di offerta sottoscritta con firma digitale trasmessa tramite PEC non identificativa formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti a colui che ha sottoscritto l'offerta.

Quando l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in caso di aggiudicazione; viceversa, l'offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione (ovvero produrre al momento del saldo prezzo di aggiudicazione) l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulti il regime di separazione patrimoniale. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare.

In caso di persone giuridiche, all'offerta dovranno essere allegati, anche in copia per immagine, i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale).

L'offerta telematica deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32 e, specificamente:

- i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita iva;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero od altro dato identificativo del lotto;
- la descrizione del bene;

- l'indicazione del referente della procedura, ossia del professionista delegato;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento;
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l'orario ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitato l'importo versato a titolo di cauzione;
- l'indirizzo della casella PEC utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32.

L'offerente dovrà pure indicare il codice iban sul quale avverrà la restituzione **mediante bonifico della cauzione** al termine della gara in caso di mancata aggiudicazione, dandosi sin d'ora atto del fatto che il costo del bonifico verrà detratto dall'importo restituito.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale od un codice identificativo. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo *standard ISO 3166 – 1 alpha-2 code* dell'*International Organization for Standardization*.

Nella compilazione del modulo dell'offerta, si rinverranno **n. 6 passaggi**, preceduti dalle informazioni generali per la compilazione e dall'informativa sulla *privacy*.

- Nel primo passaggio, di sola lettura, sono identificati i dati del lotto in vendita per cui si intende partecipare alla gara.
- Nel secondo passaggio, devono essere riportate tutte le generalità ed i riferimenti del presentatore. Nel sistema è definito *presentatore* la persona fisica che compila l'offerta e può coincidere con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l'offerta per lo stesso lotto) e che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC. La PEC del presentatore deve essere obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32 ed al quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell'offerta.
- Nel terzo passaggio, si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone fisiche o giuridiche oppure enti collettivi. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-

sezioni da compilare tutte a cura del presentatore.

- Nel quarto passaggio, vanno indicate le *quote – titoli* di partecipazione, intendendosi con queste espressioni l'indicazione, per ciascun offerente, del diritto (*proprietà, nuda proprietà, usufrutto*) e della quota (1/1, 1/2, ecc.) del medesimo diritto con cui l'offerente intende acquistare, nonché il titolo con cui il presentatore partecipa all'asta per l'offerente. In tale maschera, si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti.
- Nel quinto passaggio, si inseriscono i dati dell'offerta. Devono essere precisati, dunque, il prezzo offerto ed il termine di versamento della cauzione, gli estremi della cauzione (bonifico bancario) ed inseriti gli allegati indispensabili per la validità dell'offerta (ad esempio, la procura rilasciata dall'offerente al presentatore). Il formato ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25 MB.
- Nel sesto passaggio, è contenuto un riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni compilate relative all'offerta telematica compilata. Come specificato nel punto precedente, una volta compilata l'offerta, al termine del riepilogo dei dati, affinché sia inequivocabilmente individuato chi intende partecipare alla vendita telematica, il presentatore può procedere in due modi a: **1)** confermare direttamente l'offerta (bottono *conferma offerta*), in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) od alla PEC, come scelto dal presentatore, con i dati (*link* e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'*Hash* associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. **2)** firmare digitalmente l'offerta (bottono *firma offerta*), prima di confermarla nel caso non si avvarrà di una PEC – ID per l'invio dell'offerta completa e criptata al Ministero della Giustizia. In tale ultima ipotesi, il presentatore deve scaricare il documento, firmarlo digitalmente con il proprio dispositivo (o farlo firmare all'offerente se persona diversa) e ricaricarlo nel sistema. Le modalità di firma digitale che il presentatore può scegliere sono due: a) firma su *client* mediante *smart card*; b) firma tramite *Java Web Start*. L'offerta a questo punto può essere confermata ed inoltrata. Anche in tal caso, il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) o alla PEC, come scelta dal presentatore, con i dati (*link* e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'*Hash* associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. Dopo la conferma dell'offerta, viene visualizzato l'esito dell'inserimento dell'offerta. In esso si evidenzia che le informazioni sono state inviate per mail al presentatore ma possono essere anche stampate mediante il tasto *stampa in PDF*.

L'ultimo adempimento riguarda il pagamento del **bollo digitale**.

L'offerta, nel frattempo, è temporaneamente salvata, in un area riservata, priva di bollo.

A questo punto, il presentatore deve dichiarare di essere esente dal pagamento del bollo, oppure di provvedere in autonomia a pagarlo e di allegarlo alla mail unitamente all'offerta.

Nella normalità dei casi, il bollo digitale dovrà essere pagato; è comunque consentito presentare l'offerta anche priva di bollo, benché in tal caso si incorra in procedure di recupero coatto, aggravati e sanzioni.

Una volta generata l'offerta secondo i passaggi sopra descritti, il modulo *web offerta telematica* produce l'*Hash* del *file offertaIntegrale.xml* (impronta informatica generata mediante l'algoritmo SHA 256) da utilizzare per il pagamento della marca da bollo digitale.

Il presentatore dell'offerta dovrà richiedere al modulo *web offerta telematica* di essere reindirizzato al sistema dei pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST) e qui potrà compilare la *form* di pagamento ed effettuare materialmente il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a disposizione dal PST.

La ricevuta del pagamento che verrà inviata tramite mail dovrà essere allegata all'offerta.

Il presentatore, quindi, recupera l'offerta completa (in formato p7m) e la trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata correttamente solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32.

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo PEC indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 26.2.2015 n. 32.

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all'esperimento di vendita per cui ha presentato l'offerta.

Ai sensi dell'art. 15 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, nei casi programmati (e comunicati dal Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi

del dominio giustizia, ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita telematica e sui siti *internet* ove è eseguita la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c.. In tal caso, l'offerente potrà presentare l'offerta su supporto analogico.

Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita, il gestore ritirerà le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal Ministero o dal gestore, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente ed il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

Maggiori informazioni verranno fornite dal gestore della vendita telematica autorizzato dal GE, presso la sala d'asta, all'indirizzo sopra indicato.

Si rinvia, altresì, alle informazioni dettagliate contenute nel *manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica*, disponibile sul **Portale dei Servizi Telematici** (e consultabile utilizzando il

seguente

link:

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_Offerta_teleomatica_PVP.pdf).

OFFERTA CON MODALITÀ CARTACEA

L'offerente deve presentare, presso lo studio del professionista delegato sito in S.Onofrio, Largo Basiliano, 13, una dichiarazione, in regola con il bollo, che dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA.
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura.
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura.
- il numero o altro dato identificativo del lotto.
- la descrizione del bene.
- l'indicazione del professionista delegato.
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.
- il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento (non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni),.
- l'importo versato a titolo di cauzione.
- L'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima dei beni e di averne compreso il contenuto ed inoltre di conoscere lo stato dell'immobile;

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale, ad esempio, un codice di sicurezza sociale od un codice identificativo. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo *standard* ISO 3166-1alpha-2code dell'*International Organization for Standardization*.

L'offerente dovrà indicare anche l'indirizzo della casella di posta elettronica o l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura, redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rilasciata dagli altri offerenti a colui che, tra questi, abbia l'esclusiva facoltà di formulare offerte in aumento.

Quando l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in caso di aggiudicazione; viceversa, l'offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione (ovvero produrre al momento del saldo prezzo di aggiudicazione) l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulti il regime di separazione patrimoniale. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare.

In caso di persone giuridiche all'offerta dovranno essere allegati i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad esempio, procura speciale o certificato camerale).

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato, all'indirizzo suindicato, dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio e comunque entro il termine di presentazione dell'offerta come sopra indicato e previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta.

All'esterno della busta medesima, dovranno essere annotati, a cura del professionista delegato ricevente o di un suo delegato *ad hoc*, il nome, previa identificazione, di colui che materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte e l'ora di presentazione dell'offerta stessa.

L'assegno per la cauzione dovrà già essere inserito nella busta, che il professionista delegato od il proprio delegato *ad hoc* sigillerà idoneamente al momento del deposito.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

Le buste saranno aperte alla data, ora e luogo fissati per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti ove comparsi ed ivi ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame.

Ai sensi dell'art. 20 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte, con modalità telematiche, il giudice, il referente della procedura (che, nel caso di specie, è il professionista delegato) ed il cancelliere.

Con le medesime modalità, possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura.

La gara, che si svolge in **modalità sincrona mista**, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, dopo la eventuale dichiarazione di inammissibilità delle domande non idonee e la eventuale comunicazione di modifiche relative allo stato di fatto o di diritto del bene che tempestivamente, saranno comunicate dal celebrante a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente ammessi alla gara sincrona mista.

In caso di offerte presentate su supporto digitale, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti al documento informatico contenente i dati delle offerte e sostituisce i nominativi con pseudonimi od altri elementi distintivi in grado di assicurarne l'anonimato.

A norma dell'art. 572, II comma, c.p.c., se l'offerta è pari o superiore al valore stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

A norma dell'art. 572, III comma, c.p.c., se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, può farsi luogo alla vendita quando si ritiene che non vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c..

In ipotesi di più offerte valide, il professionista delegato, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., invita in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta, tramite offerte palesi con rilancio minimo del 4% del prezzo base d'asta ed il bene verrà aggiudicato al migliore offerente, fatta salva l'applicazione delle previsioni che seguono.

La gara dovrà dichiararsi chiusa quando siano decorsi **60 secondi** dall'ultima offerta senza che siano stati effettuati rilanci ulteriori.

Nel caso di mancata comparizione dell'unico offerente, l'aggiudicazione verrà disposta in suo favore, sentite le parti ed i creditori iscritti non intervenuti e salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, II e III comma, c.p.c..

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, **anche se non comparso, ove si tratti di offerente in via analogica o, off line**, se offerente in via telematica.

A norma dell'art. 573 c.p.c., se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita, ma si

procederà all'assegnazione.

Se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito quale base d'asta nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c..

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti o per loro assenza, l'aggiudicazione sarà disposta a favore di colui che abbia offerto il maggior prezzo ovvero, in caso di parità di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di maggiore importo ovvero, in caso di parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare nel minor tempo possibile. Ove le offerte siano tutte equivalenti, l'aggiudicazione avverrà in favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.

Ove la vendita senza incanto vada deserta, il professionista delegato provvederà alla fissazione di nuova vendita ai sensi dell'art. 591 cpc, disponendo la vendita con incanto solo se ritenga che la vendita con tale modalità possa avere luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 cpc. Nel caso in cui il professionista delegato fissi esperimenti di vendita con incanto, il rilancio minimo dovrà essere pari al 4% del prezzo base d'asta.

Avvenuta l'aggiudicazione, il gestore della vendita provvederà senza ritardo ad accreditare, tramite bonifico bancario, le somme versate quale cauzione dagli offerenti non aggiudicatari che abbiano presentato offerta nelle forme di cui agli artt. 12 ss. D.M. 32/2015, detratte le sole spese di bonifico (non superiori ad euro 5,00), sul conto o sulla carta di credito o di debito dal quale le somme stesse sono state prelevate; provvederà altresì ad accreditare le somme versate a titolo di cauzione dell'aggiudicatario, detratte le sole spese di bonifico, sul conto corrente o libretto di deposito della procedura aperta dal professionista delegato.

Si specifica che tutte le attività che, ai sensi dell'art 571 c.p.c. e segg. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione oppure dal cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero dal Gestore della vendita telematica presso la sala d'asta.

Si specifica che va riservata al Giudice dell'Esecuzione la risoluzione di qualsiasi questione incidentale che dovesse sorgere nel corso delle operazioni di vendita.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO

- 1) della vendita dovrà essere data pubblica notizia, ai sensi dell'art. 490 comma 1, almeno 65 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante inserimento sul portale del Ministero della Giustizia area denominata "Portale delle vendite pubbliche", attraverso la società Edicom Finance srl, secondo le seguenti modalità operative:

a) Il Professionista Delegato invia al Gruppo Edicom, almeno 65 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la richiesta di pubblicazione corredata dei dati di fatturazione e degli allegati (avviso di vendita, ordinanza, relazione di stima, foto e planimetrie dei lotti in vendita) e provvede a corrispondere anticipatamente ad Edicom Finance, nelle modalità dalla stessa indicate, la ricevuta di pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche pari ad euro 100,00 a lotto; ovvero provvederà a versare in favore della Edicom Finance, le somme necessarie al pagamento del contributo di pubblicazione.

Le modalità di invio sono le seguenti:

1. Mediante la procedura di invio telematico presente sul portale www.asteannunci.it;
 2. A mezzo indirizzo email: info.vibovalentia@ediservicesrl.it;
 3. A mezzo consegna brevi manu al personale disponibile presso l'ufficio Edicom Finance srl presso il Palazzo di Giustizia, corso Umberto I;
- b) Lo staff Edicom verifica la corretta omissione dei dati sensibili sulla documentazione ricevuta, ed apporta eventuali omissioni necessarie, procede al pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto, qualora non sia stato effettuato dal professionista delegato, in caso contrario procede solo all'inserimento della ricevuta del pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto, procede al caricamento dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche secondo le specifiche, indicando in fase di caricamento i siti di cui al comma II dell'art. 490 c.p.c. ed ai quali verrà inviato il flusso dati dal portale delle vendite pubbliche;
- 2) Il delegato provvederà, entro il medesimo termine, anche agli incombenti pubblicitari previsti dall'art. 490 comma II attraverso Ediservice Srl secondo le seguenti modalità operative:
- Pubblicazione dell'avviso/ ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet www.tribunale.vibovalentia.giustizia.it, www.garavirtuale.it e www.asteannunci.it e relativi applicativi correlati (oltre al servizio GPS Aste, mail target), iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 e già predisposto per interoperare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto dal DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite dal DGSIA oltre che in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei gestori della vendite telematiche immobiliari e mobiliari in conformità delle regole tecnico – operative stabilite con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 n. 32;
 - Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet www.asteavvisi.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 20/06/11;

- Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet/web TV www.canaleaste.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 13/03/12;

- Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet www.rivistaastegiudiziarie.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 08/07/13;
- Pubblicazione dell'avviso /ordinanza di vendita mediante il sistema ASTE.CLICK comprensivo della pubblicazione su Gazzetta del Sud Online, messo a disposizione dalla Ediservice srl.

3) Il delegato provvederà entro lo stesso termine a pubblicare l'avviso sui siti www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it, mediante compilazione del modello unico di pubblicazione messo a disposizione dalla Ediservice Srl e provvedendo ad allegare copia degli avvenuti versamenti in favore delle società di pubblicità sopra indicate agli IBAN indicati nel modello unico di pubblicazione.

4) Il delegato provvederà entro lo stesso termine a pubblicare attraverso Ediservice srl l'avviso, per una sola volta, per gli immobili di valore superiore ad € 600.000,00, sul Il Sole 24 ore o La Repubblica. Della vendita sarà data notizia , almeno 45 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, anche sul quindicinale “la Rivista delle Aste Giudiziarie” e invio dell' estratto attraverso il servizio di mail target/Postal target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito. Inoltre, gli utenti potranno richiedere informazioni al personale dell'Edicom presente nei locali adibiti a sala d'aste.

5) Si precisa che le spese di pubblicità sono a carico del creditore procedente, come pure sarà a carico del creditore procedente, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dell'importo di euro 100. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione sarà dovuto per ciascuno di essi (Art. 18- bis – Modifiche al Testo Unico Spese di Giustizia – DPR 30 maggio 2002 n.115).

All'uopo si dispone un fondo spese a carico del creditore procedente ed in favore del delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., al fine di consentire la pubblicazione sul portale delle vendite , così determinato: euro 200,00 una tantum, oltre euro 100,00 per ogni lotto moltiplicato per il numero di vendite da espletare nell'ambito della delega conferita (esempio : 5 lotti con due tentativi di vendita da esperire. Somma attribuita al delegato : $200,00 + 500 \cdot 2 = 1.200,00$ euro).

Il delegato - decorsi venti giorni dalla richiesta del fondo spese per il portale delle vendite pubbliche al creditore procedente – in mancanza di effettiva corresponsione della somma richiesta, avverta via PEC con estrema urgenza tutti i creditori muniti di titolo esecutivo , al fine di consentire agli stessi di surrogarsi al creditore procedente ed evitare gli effetti pregiudizievoli

dell'estinzione della procedura.

Si precisa che la somma a titolo di fondo spese per il portale delle vendite pubbliche è finalizzata alla sola pubblicazione sul detto portale, mentre la pubblicazione sui siti internet e quella sui quotidiani, ove prevista, deve essere richiesta dal delegato ma fatturata al creditore procedente.

Tra l'avvenuta pubblicità di cui sopra e la data fissata quale termine di presentazione delle offerte dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

Il più diligente dei creditori, munito di titolo esecutivo, potrà rendere noto il presente avviso, a sua cura e spese, mediante affissione muraria, da effettuarsi nel comune di Vibo Valentia ed in quello di ubicazione dell'immobile, almeno 45 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Inoltre, ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a sue spese, non rimborsabili neppure *ex art. 2770 c. c.*, all'ulteriore forma di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno 45 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La prova delle pubblicità elettronica ed a mezzo stampa va acclusa quanto prima nel fascicolo del professionista delegato.

Le forme ulteriori di pubblicità che possono porsi in essere da parte dei creditori e di cui si è detto innanzi sono state espressamente dichiarate dal G. E. non necessarie ai fini dell'esperibilità della vendita.

Si avverte, infine, che il professionista delegato è già stato autorizzato dal G. E., ove l'espletamento della vendita non abbia luogo per qualunque motivo, alla data sopra stabilita, ad applicare immediatamente, ossia a tale stessa data, l'art. 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio e/o ulteriore ed in quello stesso contesto potendo disporre, se del caso, l'amministrazione giudiziaria.

Si avverte che non verrà emesso alcun ordine di liberazione se (previo impegno assunto dallo stesso debitore entro l'udienza *ex art. 569 c.p.c.*) nei giorni immediatamente successivi un parente del debitore o una persona a lui vicina depositi offerta di acquisto dell'immobile con relativa cauzione accompagnata da una dichiarazione con cui il terzo garantisce la liberazione del bene da parte del debitore esecutato entro 15 giorni dall'aggiudicazione per il caso in cui il bene verrà aggiudicato ad altro offerente (fattispecie riconducibile alla figura della promessa del fatto del terzo *ex art. 1381 c.c.*); la cauzione versata per la partecipazione alla gara è espressamente vincolata all'adempimento dell'obbligo garantito per il caso in cui l'aggiudicazione sia in favore di altro soggetto.

L'ordine di liberazione potrà eventualmente essere revocato se entro il termine massimo ed ultimo di 30 giorni dalla sua emissione dovesse pervenire un'offerta del genere sopra illustrato.

Per tutto quanto sin qui non previsto trova applicazione l'art. 591 bis c.p.c. in materia di delega delle operazioni di vendita e di riserva delle competenze del Giudice dell'Esecuzione.

Si avvisa l'aggiudicatario che, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare la domanda di quest'ultimo entro 120 giorni dal decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n. 380 del 2001.

Maggiori informazioni verranno fornite dal professionista delegato Avv. Anna Figliano all'indirizzo sopra indicato previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

S.Onofrio, li 16.07.2026

Il Professionista Delegato

Avv. Anna FIGLIANO